

## **ATTESTATI DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA E LIBERA CIRCOLAZIONE DEFINITIVA**

**Ai sensi dell'accordo tra la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio stipulato il 20 ottobre 2015.**

**Procedura per il rilascio di autorizzazioni e conseguenti attestati di esportazione temporanea di beni librari che possono essere richiesti da : librai in occasione di mostre mercato estere, case d'asta per far visionare al cliente opere che saranno messe all'asta in Italia. Inoltre, espletamento di richieste e conseguente rilascio di certificazioni di spedizione-importazione temporanea da parte di case d'asta per far visionare al cliente italiano opere che saranno messe all'asta all'estero, (Art. 1 comma c)**

**Procedure per il rilascio di autorizzazione e conseguenti attestati di libera circolazione per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica di beni bibliografici (Art. 1 comma d.)**

Il richiedente deve indirizzare la richiesta di autorizzazione di esportazione temporanea o definitiva tramite il **Sistema informativo degli Uffici Esportazione (SUE)**.

Il richiedente può rivolgersi a qualsiasi **Ufficio Esportazione** del Mibact senza alcun obbligo di territorialità.

**Attestati di esportazione temporanea (Art. 71 del Codice - Art. 1 comma c dell'Accordo.)**

La richiesta sarà esaminata dalla commissione tecnica istituita presso gli Uffici Esportazione di cui farà parte un referente della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, (Vedi elenco bibliotecari) che provvederà ad emettere l'autorizzazione alla temporanea esportazione.

**Attestato di libera circolazione per l'uscita definitiva ( Art. 68 del Codice – Art. 1 comma d. dell'Accordo.)**

La richiesta sarà esaminata direttamente dalla Commissione Tecnica istituita presso l'Ufficio Esportazione di cui farà parte un referente della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali (Vedi elenco bibliotecari). L'Ufficio Esportazione la inoltra successivamente, tramite il SUE, alla Direzione Generale BEAP Servizio II, che entro 10 giorni dalla ricezione lo rinvia all'Ufficio Esportazione con un proprio verbale redatto dal Gruppo Tecnico appositamente istituito. L'Ufficio Esportazione rilascia o nega l'ALC.

**Procedura in caso di diniego del rilascio dell'attestato di libera circolazione (art. 68, comma 6 del Codice e art. 1 lettera d) dell'Accordo DGBIC-DGBEAP del 20/10/2015).**

Qualora l'Ufficio Esportazione esprima un diniego dell'ALC con il contestuale avvio del procedimento di dichiarazione, lo stesso sarà comunicato dall'U.E. medesimo alla competente Soprintendenza Archivistica.

L'Ufficio Esportazione ha la facoltà di proporre l'acquisto coattivo (art. 70 del Codice) entro il termine indicato dall'art. 68 comma 3 del Codice (nei 40 giorni stabiliti per il rilascio o diniego dell'ALC) sempre che nello stesso periodo l'U.E. non abbia già deciso per il rilascio o il diniego dell'ALC.

La proposta di acquisto sarà trasmessa dall'Ufficio Esportazione alla competente Soprintendenza Archivistica.